



COMUNE DI OPPEANO
SERVIZIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Il Comune di Oppeano, relativamente all'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), ha stabilito per l'anno 2011:

- aliquota ordinaria del 6 per mille;
- aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille (per le unità non esenti);
- aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel Comune dal 01/01/2011 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;
- aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al 31/12/2010;
- aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze munita di sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche installati nell'anno 2011;
- aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell'anno 2011 di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;
- aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano insediate nel 2011 nuove attività commerciali;
- aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;
- detrazione minima prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 103,29=;
- tale detrazione si rende applicabile anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli A.T.E.R.;
 - c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale (residenza anagrafica). Per godere di tale agevolazione il contribuente proprietario dell'immobile dovrà presentare apposita autocertificazione, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi, nella quale dovrà essere descritto l'immobile concesso in uso gratuito, indicando gli estremi del contratto di comodato (se stipulato) e specificando la decorrenza della concessione gratuita dell'immobile.
- detrazione di Euro 258,23= per l'abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
 - a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;
 - b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
- detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all'abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) disoccupato nel 2010 per almeno 6 mesi o in mobilità nel 2010 per almeno 6 mesi, che abbia sottoscritto apposito patto di servizio con il Centro per l'Impiego;
 - b) lavoratore posto in cassa integrazione nel 2010 per almeno 6 mesi;
 - c) componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro 25.000,00=;
 - d) coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2010 e che a tale data possano entrambi vantare un'età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2010 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2010 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00=;
- elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo familiare composto nel 2011 da n. 2 coniugi aventi, al 31/12/2010, età superiore a 65 anni, e con reddito complessivo imponibile IRPEF 2010 non superiore ad Euro 25.000,00=;

Si precisa che il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato da apposita autocertificazione (e documentazione) attestante il possesso dei relativi requisiti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio Tributi del Comune entro il 16/12/2011

- Il versamento dell'I.C.I. dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. **88780598** intestato a EQUITALIA NOMOS SPA OPPEANO - VR - ICI.
- Si rammenta che la **prima rata** dell'importo da versare **entro il 16 giugno 2011**, è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti nel 2010; mentre la **seconda rata** deve essere versata **dal 1° al 16 dicembre 2011**, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (è peraltro facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2011 in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2011).

Si ricorda che l'articolo 1, commi nn. 1, 2 e 3, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto l'esenzione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale in base al regolamento vigente nel 2008, con l'eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli).

Per informazioni telefonare al n. 045/7139227.